

2



COMUNE DI NARDO'
(Provincia di LECCE)

**REGOLAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con

Delibera del Commissario Straordinario nr.272 del 22/11/2001

REGOLAMENTO LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio della licenza per lo svolgimento di attività pubblico spettacolo come previsto dall'art.4 del D.P.R.,n.311 del 28 maggio 2001;

Art. 2

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento ed il numero e il periodo delle rappresentazioni. E' ammessa la rappresentanza.

Art.3

Per il rilascio delle licenze relative:

- a) all'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo;
- b) allo svolgimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di rappresentazioni; accademie; feste da ballo; corse di cavalli e altri simili spettacoli o trattenimenti ove siano presenti impianti o allestimenti per i quali appaia opportuna l'adozione di misure e cautele a salvaguardia della pubblica incolumità;
- c) allo svolgimento di spettacoli circensi, luna park, audizioni all'aperto;
- d) allo svolgimenti di analoghi manifestazioni, circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento; scuole da ballo e sale di pubbliche audizioni.

viene istituita una commissione di vigilanza aventi compiti di cui all'art.6.

Art. 4

La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato;
- b) dal Comandante del Corpo della P. L. o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Comandante dei VV.FF. o suo delegato;
- e) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;
- g) alla suddetta Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Art. 5

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Art. 6

Compiti della Commissione:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della

IL COMMISSARIO STRAGOLIMARIO
Dot. N. PIRETE

- prevenzione degli infortuni;
- c) accertare le conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art.4 del dlgs 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Art. 7

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Art. 8

Segretario della Commissione è il dipendente incaricato di istruire le pratiche per il rilascio della licenza o autorizzazione.

Art. 9

Gli accessi della Commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante un proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Art. 10

Quando la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedono una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art.11

Per l'esercizio di controllo di cui all'art.6, lett. e) del presente regolamento, il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base, competente per territorio, il Comandante dei VV.FF. o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 12

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, che attesta la corrispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Art.13

Sono a carico del conduttore del locale o dell'allestimento temporaneo destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Spettano ai componenti della Commissione le indennità di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art.6, lett. e) del presente regolamento.

Art.14

Il presente regolamento si applica ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza inferiore a milletrecento posti ed agli altri locali ed impianti con capienza inferiore a cinquemila posti, sempre che le verifiche non rientrino nelle competenze specifiche della commissione provinciale di vigilanza ai sensi dell'art. 142 del TULPS come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001.

Art.15

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola RRETE